

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15062 Anno 2021

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

Data pubblicazione: 31/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 37640-2019 proposto da:

FRIDAY TAYO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VA TARANTO 90, presso lo studio
dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI,
rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE MARIANI (
avv.marianigiuseppe@pec.it) ;

2021

97

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del
Ministro pro tempore;

- *intimato* -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE
di MELFI n. 3369/2019, depositato il
25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 13/01/2021 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;



rilevato che:

1. Friday Tayo, proveniente dalla Nigeria ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la richiesta di proroga del trattenimento nel C.p.R. di San Gervaso per ulteriori 20 giorni avanzata dal Questore di Potenza.
2. La parte intimata non si è difesa.

considerato che

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc, la violazione degli artt. 13 e 14 T.U.I. e degli artt. 24 e 111 Cost.

1.1. Assume, al riguardo che non era stato osservato il disposto degli artt. 13 e 14 T.U.I. ed, in particolare, la disposizione che prevedeva che il decreto di convalida della proroga del trattenimento dovesse essere motivato: lamenta che il provvedimento aveva utilizzato esclusivamente un "formato standard", privo di motivazione e privo di ogni riferimento alla documentazione diretta a sostenere la richiesta del Questore di Potenza la quale era stata motivata dalla necessità di procedere ad una ulteriore identificazione del ricorrente.

1.2. Al riguardo, precisava che "la procedura di riconoscimento all'interno del C.p.R. era stata sospesa per problematiche relative alla nazionalità e tali circostanze lasciavano intendere che non si sarebbe potuto procedere al rimpatrio", ragione per cui la proroga concessa aveva, contrariamente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, una inammissibile finalità di prevenzione e/o di ordine pubblico.



1.3. Il motivo è inammissibile.

1.4. Nel caso in esame - pur condiviso da questo Collegio il principio secondo cui "il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio" (cfr. Cass. 6064/2019 ed , in termini, Cass. 18748/2015 e Cass. 11541/2013) - si osserva che il giudice di pace, con motivazione sintetica ma al di sopra della sufficienza costituzionale, ha dato conto delle ragioni per le quali la richiesta di proroga del trattenimento doveva essere convalidata, affermando che esse erano "desumibili dall'attività di sollecito posta in essere dalla Questura nei confronti dell'Ambasciata della Nigeria (cfr. doc CATA 11/1341 PZ CPR 2019) esibita dal delegato della Questura".

1.5. Tale motivazione supera le argomentazioni del ricorrente, relative alla sospensione della procedura di riconoscimento da parte del Consolato Nigeriano all'interno del C.p.R., le quali non si pongono affatto in contrasto, anzi giustificano, il successivo approfondimento



ritenuto necessario e posto a fondamento della convalida della proroga richiesta: in relazione ad esso la valutazione di idoneità della giustificazione resa rappresenta una valutazione di merito, incensurabile in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

4. La materia del contendere è esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 13.1.2021